



Comune di Benna
Provincia di Biella

Regolamento Incentivi Gestione Entrate

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	3
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	3
Articolo 4 – Trattamento accessorio	3
Articolo 5 – Entrata in vigore	3

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo è alimentato nella misura del 5% delle seguenti fonti di entrate, accertate e riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

- a) dalle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica degli stessi;
- b) dalle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne;
- c) dalle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dal Comune con riferimento ad atti di accertamento Tari notificati dal Gestore dei Rifiuti.

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio la stima delle risorse che lo alimenteranno è operata sulla base delle riscossioni effettuate negli esercizi precedenti. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente risultante nel conto consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. Il Fondo è destinato esclusivamente al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono stabilite in sede di contrattazione decentrata sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno di riferimento.

5. Eventuali quote del Fondo non utilizzate, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.